

Avv. Elena De Bacci
Via Vetulonia, n. 39a 00183-Roma
fax.06.98381969
Pec: elenadebacci@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

Sezione Lavoro

RICORSO

Per il dott. **Massimiliano Lo Faro** nato a Lentini il 30.04.1977 (c.f. LFRMSM77D30E532J) e residente a Messina in via Consolare Valeria n. 138, elettivamente domiciliato in Via Vetulonia n. 39a (RM), presso lo studio dell'Avv. Elena De Bacci (DBCLNE69A65H501I) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente ricorso, (fax 0677206943 - pec elenadebacci@ordineavvocatiroma.org)

C O N T R O

CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE con sede in Piazzale Aldo Moro 7 00185 – Roma in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

NONCHE'CONTRO

La dott.ssa Costa Michela, residente in via Palasciano n. 17 80122 - Napoli

PREMESSO CHE

1) Il ricorrente, attualmente, è dipendente a tempo indeterminato del CNR con mansioni di Ricercatore – III livello professionale;

2) in data 15.09.2020 (protocollo n. 0003389) presentava domanda di partecipazione al Bando n. 315.22 PR – procedura selettiva, per titoli e colloquio per n. 280 posizioni complessive di primo ricercatore II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, di cui 16 posti da destinare all'Area strategica” Ingegneria industriale e civile”



(All.1 – domanda di partecipazione; All. 2 – Curriculum professionale; All. 3 – Dichiarazione sostitutiva; All. 4 – Bando; All. 5 – art. 15);

3) In data 14.09.21 veniva approvata la graduatoria del concorso in oggetto e il ricorrente veniva inserito nella posizione n. 60 (su 16 posizioni disponibili) con 69,00 punti **(All.6 - graduatoria);**

4) In data 14.10.2021 il ricorrente presentava istanza di revisione in autotutela avverso la graduatoria in ragione dei gravi vizi riscontrati nella valutazione dei suoi titoli **(All.7 – Istanza; All. 8, 9 - ricevuta di consegna e ricevuta di accettazione).**

La graduatoria è ingiusta ed illegittima per i seguenti

MOTIVI

1. Il Bando

In data 6.08.2020 il CNR avviava la selezione PER TITOLI E COLLOQUIO, PER N. 280 POSIZIONI COMPLESSIVE DI PRIMO RICERCATORE – II LIVELLO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEL 7 APRILE 2006, DI CUI 16 POSTI DA DESTINARE ALL'AREA STRATEGICA "INGEGNERIA INDUSTRIALE E CIVILE" (Bando n. 315.22 PR).

L'art. 2 del Bando stabiliva i requisiti di ammissione prevedendo che *“Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2020 inquadrati nel profilo professionale di Ricercatore alla data del 31 dicembre 2019 ed in servizio nel medesimo profilo e livello professionale alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.*

I requisiti e i titoli utili ai fini della valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 2019”

L'art. 3 del Bando indicava le modalità e i termini di presentazione della domanda.





sottoporre all'esame della Commissione come prodotti scelti, da individuare tra quelli già indicati nel proprio curriculum professionale.

La Commissione valuterà preliminarmente i 10 prodotti scelti presentati dai candidati. In sede di valutazione la Commissione terrà anche conto della pertinenza dei prodotti scelti all'area strategica del bando.

L'accesso alle fasi di valutazione successive sarà consentito ai soli candidati che conseguano nella valutazione dei titoli di cui alla categoria **A.1** il punteggio minimo di **15/30**.

Al termine della valutazione riprodotti di cui alla categoria **A.1** la commissione comunica al Responsabile del Procedimento l'elenco dei candidati che hanno riportato un punteggio inferiore a 15/30 unitamente alle relative schede individuali di valutazione. Il Responsabile del Procedimento disporrà l'esclusione dei candidati con proprio provvedimento.

Per quanto concerne la valutazione dei titoli di cui alla categoria **A.2** (ulteriori prodotti della ricerca diversi dai prodotti scelti) la commissione procederà all'assegnazione del punteggio sulla base di una valutazione globale della produzione scientifica del candidato; il relativo giudizio deve essere motivato e tenere conto della qualità, originalità, innovatività e continuità della produzione scientifica nel suo complesso.

Con riguardo, infine, ai titoli di cui alla categoria **B** (altri titoli del curriculum professionale) la Commissione assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato che tenga conto, in base a parametri oggettivi, dell'effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti significativi delle conoscenze inter/ multidisciplinari dell'Ente. Nell'ambito della categoria **B** la commissione valorizzerà in modo particolare il conseguimento di ERC Grant, di premi e/o riconoscimenti scientifici nazionali e internazionali di particolare rilevanza e prestigio,



la direzione o il coordinamento o la partecipazione con ruoli di responsabilità a progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi nazionali e internazionali, i ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni Europee o estere.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio complessivo non inferiore a 49/ 70.

Il colloquio si intende superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 14/20.

Ai candidati che abbiano superato tutte le precedenti fasi della selezione verrà attribuito un punteggio aggiuntivo nella misura massima di punti 10 a titolo di valorizzazione della professionalità acquisita presso il CNR. Il punteggio in esame sarà rapportato alla fascia stipendiale di appartenenza come conseguita all'esito del processo di verifica di cui all'articolo quattro CCNL Ricerca 94 97 sottoscritto in data 5 Marzo 1998, secondo la seguente proporzione

<i>VI – VII fascia</i>	<i>punti</i>	<i>10</i>
<i>V fascia</i>	<i>punti</i>	<i>8</i>
<i>IV fascia</i>	<i>punti</i>	<i>6</i>
<i>III fascia</i>	<i>punti</i>	<i>4</i>
<i>II fascia</i>	<i>punti</i>	<i>2</i>

L'art. 6 *stabiliva che “Ciascun candidato dovrà presentare un curriculum professionale redatto secondo lo schema di cui all'allegato **B** al presente bando.*

Il curriculum professionale sarà articolato in due sezioni la prima denominata prodotti della ricerca, la seconda denominata curriculum.

I titoli di ciascuna sezione dovranno essere numerati progressivamente partendo dal titolo più recente fino a quello più risalente nel tempo. E' preciso onere del candidato riportare nel curriculum professionale tutte le informazioni necessarie per la valutazione, quali, a titolo meramente esemplificativo: natura e durata dell'incarico, ruolo svolto dal



candidato, indicatori bibliometrici. Per tutte le tipologie di titoli i candidati devono fare riferimento a atti certi identificabili con i singoli elementi di riferimento quali: data, protocollo (motivare qualora non esistente), persona fisica o giuridica che ha rilasciato l'atto.

Le dichiarazioni prive degli elementi essenziali per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.

Tenuto conto della specificità dell'area strategica e della peculiarità dei relativi prodotti, il candidato per ciascuno di essi deve indicare, laddove disponibile, il numero di citazioni alla data di invio della domanda, e per le riviste ISI, l'impact factor della rivista alla data di invio della domanda ovvero il dato più recente (utilizzando come fonte esclusivamente Web of Science), il ruolo svolto dal candidato prescindendo dall'ordine alfabetico: autore principale, primo autore, ultimo autore e/o corresponding author, coautore alla pari.

Per i brevetti il candidato deve indicare la data di registrazione del brevetto, se trattasi di brevetto nazionale o europeo, il livello di estensione dello stesso e se il brevetto abbia eventualmente dato luogo a contratti di licenza esclusiva o non esclusiva.

Per i pacchetti e le piattaforme software il candidato dovrà indicare l'effettivo uso da parte della comunità scientifica e tecnologica facendo eventualmente riferimento ad articoli di commento da parte di reviews e/o acknowledgements ed al numero dei download effettuati.

Per quanto concerne le pubblicazioni, al fine di fornire alla Commissione ulteriori elementi di valutazione relativi alla valenza ed impatto a livello internazionale delle fattispecie indicate dal candidato, lo stesso dovrà indicare il proprio H-Index alla data di invio della domanda riferito alla produzione scientifica fino al 31 dicembre 2019 (Fonte Web of Science) laddove detto indicatore sia disponibile anche in considerazione del contesto scientifico in cui il candidato opera.



2) Sui criteri di valutazione dei titoli e del colloquio

Il verbale n. 1 della Commissione (All.10)

Il giorno 12 novembre 2020 si riuniva la commissione esaminatrice che in quella data decide di continuare la discussione il 17 novembre 2020 (**All.11 - Verbale 2**) al fine di stabilire i seguenti criteri generali:

1) eventuali lavori in collaborazione tra un candidato con o più componenti della commissione saranno valutati, se l'autonomia del rapporto del candidato è ricavabile non dal giudizio dei singoli autori ma obiettivamente enucleabile attraverso gli stessi parametri logici seguiti per la valutazione degli altri lavori;

2) saranno valutate solo le pubblicazioni editate entro il 31 dicembre 2019;

3) nell'elenco dei prodotti scelti, laddove disponibili, i candidati dovranno inserire anche il quartile della rivista secondo la classificazione SJR Scimago, corrispondente all'anno della pubblicazione. Se la pubblicazione fosse antecedente all'anno 1999, si assumerà il quartile corrispondente al primo anno disponibile. In caso di più quartili per la stessa rivista il candidato è il libero di scegliere quello più conveniente (SJR Best Quartile. Il candidato deve pure indicare il numero di citazioni alla data di presentazione della domanda, per ogni prodotto, usando come fronte Scopus o Web of Science a propria scelta.

Come già evidenziato in sede di analisi dell'articolo 4, comma 6, del bando, la commissione procede a stabilire le tipologie di prodotti che potranno essere presentati come prodotti scelti ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del bando ed i relativi criteri di valutazione.

Relativamente alle modalità di presentazione dei prodotti scelti la commissione, ribadisce in maniera puntuale quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del bando:

1) nel caso in cui taluno dei candidati presenti tra i prodotti scelti prodotti non ricompresi nelle tipologie previste dalla commissione il prodotto non sarà valutato;



2) i pdf dei prodotti selezionati non corrispondenti al relativo elenco non saranno valutati;

3) i pdf dei prodotti non corrispondenti all'elenco iniziale non saranno valutati;

4) i prodotti solo elencati senza il corrispondente pdf non saranno valutati.

Categoria A.1 PRODOTTI SCELTI (max 30 punti)

(max 10 prodotti max 3 punti a prodotto)

La commissione stabilisce che prenderà in considerazione i lavori che saranno successivamente selezionati dal candidato ai sensi dell'articolo 5 comma 3 che rientrano nella fattispecie di seguito indicate, mediante l'assegnazione dei punteggi massimi per ogni singolo titolo, sulla base dei criteri di seguito indicati.

Saranno considerati i prodotti ricadenti nelle seguenti categorie attribuendo i punteggi massimi indicati per ciascuna.

Categoria A.1 – prodotti scelti

Per tutti i prodotti scelti si terrà conto della pertinenza all'area strategica del bando. I prodotti considerati non pertinenti non saranno valutati.

I punteggi per la categoria A1.1 non sono stati riportati sebbene si tratti di titoli molto importanti e il cui punteggio esce da un calcolo analitico (vedi verbale commissione) avente i connotati della obiettività. Inoltre, è su questo punto che si decide il punteggio per il superamento della prima soglia di ammissione alla fase successiva.

A1.2) Articoli pubblicati a stampa su riviste o giornali a carattere scientifico con ISSN, con Comitato di Redazione, nazionali o internazionali, non censiti da Web of Science o Scimago, ovvero pubblicazioni, anche in italiano, su riviste validate dalle Società Scientifiche di riferimento;

Max punti 0,5

A1.3) Atti di conferenze peer- reviewed

Max punti 1.2

A1.4) Libri pubblicati a stampa con ISBN

Max punti 3

A1.5) Capitoli di libri a stampa con ISBN

Max punti 1,5



A1.6) Brevetti

Internazionali se licenziati/venduti	Max punti	3
Nazionali se licenziati/venduti	Max punti	2,5
Internazionali se depositati	Max punti	2
Nazionali se depositati	punti	0

A1.7) Composizioni, prodotti di comunicazione/diffusione, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, piattaforme software, carte tematiche, carte geologiche

Max punti 1,5

A1.8) Relazioni tecniche

Max punti 0,1

Categoria A.2 – ULTERIORI PRODOTTI DELLA RICERCA (max 15 punti)

(diversi da quelli selezionati dal candidato come prodotti scelti)

Per quanto concerne la valutazione dei titoli di cui alla categoria A.2, ai sensi dell'articolo 5 comma 8 del Bando la Commissione procederà all'assegnazione del punteggio sulla base di una valutazione globale della produzione scientifica del candidato ed esprimerà un giudizio motivato tenendo conto della qualità, originalità, innovatività e continuità della produzione scientifica nel suo complesso.

Sulla base dei predetti parametri la commissione dettaglia i criteri di valutazione della predetta categoria come di seguito indicato:

- ° Qualità delle pubblicazioni ricavata dagli indici bibliometrici;*
- ° Continuità della produzione;*
- ° Congruità con l'area strategica.*

La commissione assegnerà, quindi, il punteggio corrispondente al giudizio sulla base di una griglia di parametri di valutazione sintetici come di seguito:

° produzione scientifica eccellente **punti 15**



° produzione scientifica ottima	punti	13
° produzione scientifica buona	punti	11
° produzione scientifica discreta	punti	9
° produzione scientifica sufficiente	punti	7
° produzione scientifica insufficiente	punti	3

Categoria B. CURRICULUM (max punti 25)

La commissione alla luce di quanto previsto dall'articolo 5 comma 9 del Bando assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato che tenga conto, in base a parametri oggettivi, dell'effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti significativi delle conoscenze inter/multidisciplinare dell'Ente. La commissione valorizzerà in modo particolare, ma non esaustivo, il conseguimento di ERC Grant, di premi e/o riconoscimenti scientifici nazionali e internazionali di particolare rilevanza e prestigio, la direzione o il coordinamento o la partecipazione con ruoli di responsabilità a progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi nazionali e internazionali, i ruoli di responsabilità scientifica in Istituzione europee o estere.

La commissione assegnerà, quindi, il punteggio corrispondente al giudizio sulla base di una griglia di parametri di valutazione sintetici come di seguito:

° curriculum eccellente	max punti	25
° curriculum ottimo	max punti	20
° curriculum buono	max punti	15
° curriculum discreto	max punti	10
° curriculum sufficiente	max punti	8

COLLOQUIO (max punti 20)

La commissione stabilisce, infine, i criteri di valutazione del colloquio che, ai sensi dell'articolo 5 comma 11 del Bando, verterà sulla discussione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato, nonché sulle attività ed esperienze professionali



dallo stesso indicate e sulle conoscenze possedute nell'area strategica del Bando.

Saranno valutate, in particolare:

° competenza acquisita e conoscenza approfondita delle tematiche dell'area strategica di riferimento;

° chiarezza espositiva;

° capacità di analisi;

° capacità di sintesi.

3) Sulla valutazione dei titoli del ricorrente. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di motivazione e sviamento.

Come detto, all'esito della valutazione dei candidati il ricorrente veniva inserito nella posizione n. 60 (su 16 posizioni disponibili) con 69,00 punti (**vedi All.6 - graduatoria**).

Il punteggio attribuito risulta ingiusto ed illegittimo sotto diversi profili.

a) Sulla valutazione dei prodotti scelti

Il ricorrente, per tale categoria, ha riportato il punteggio di 29,70 ottenendo il massimo punteggio per 9 su 10 dei prodotti presentati. Non ci sono osservazioni ritenendo, per questa categoria, che la commissione abbia giustamente valutato.

b) Sulla valutazione degli ulteriori prodotti della ricerca (categoria A.2)

Per la categoria A.2 i criteri di valutazione, fissati dalla commissione e dal bando, erano la qualità delle pubblicazioni ricavata dagli indici bibliometrici, la continuità della produzione e la congruità con l'area strategica.

Va sottolineato che tra i prodotti di cui alla categoria A.2, le pubblicazioni sono universalmente ritenute i prodotti di maggior valore in considerazione del fatto che sono le sole a subire un processo di revisione tra pari (peer-review evaluation).

Un processo simile, ma ben più debole, lo subiscono i proceeding, i capitoli di libro e gli atti di conferenze; nessuna revisione viene, richiesta per i report.



Pertanto, la commissione era legata al rispetto di quelli che sono gli indici bibliometrici (H-index) ovvero quegli indici che misurano la produttività e l'influenza di un autore mediante il calcolo delle pubblicazioni e il numero di citazioni ricevute dalle pubblicazioni stesse ([https://it.wikipedia.org/wiki/Indice H](https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_H)).

E' chiaro che un H-index più alto dimostra, a livello scientifico, una produttività e una influenza maggiore senza che tali dati possano essere oggetto di giudizio discrezionale da parte della commissione giudicatrice.

La continuità della produzione e la congruità con l'area strategica possono essere oggetto di valutazione discrezionale anche se ancorate a dati oggettivi quali, appunto, la continuità della produzione nel tempo e la verifica della congruità rispetto all'area per la quale si concorre.

Fatte queste dovute premesse, per la categoria A.2 il ricorrente ha ricevuto una valutazione pari a 9 su 15 punti disponibili.

A giudizio della commissione, la valutazione della produzione scientifica risulta essere ***“discreta”*** e il giudizio motivato è il seguente: *“La produzione scientifica del candidato si presenta congrua con l'area strategica, la continuità, l'originalità e l'innovatività sono discrete, tenendo conto anche degli indici bibliometrici in rapporto all'area scientifica di ricerca e della qualità e numerosità dei prodotti”*

La commissione, dunque, valutava la produzione scientifica del dott. Lo Faro come congrua con l'area strategica (ritenendo, quindi, soddisfatto il primo criterio di valutazione) mentre valutava come DISCRETE la continuità, l'originalità e l'innovatività della medesima produzione scientifica *tenendo conto anche degli indici bibliometrici*.

In merito alla continuità si osserva che non sono riscontrabili dal CV interruzioni di carriera e/o di produzione con la conseguenza che anche il requisito della continuità è pienamente soddisfatto.



Deve osservarsi che il ricorrente partecipava al concorso presentando una dote scientifica di 51 articoli, H-Index 17, 2 capitoli di libro, 45 report scientifici, 46 atti congressuali e 11 prototipi scientifico-tecnologici (**vedi CV allegato alla domanda di partecipazione**).

Ebbene, dall'esame dei CV presentati da tutti i candidati ammessi al colloquio (ovvero 64 candidati) e delle relative schede di partecipazione **risulta che solo il dott. Lo Faro, con un H-index di 17 ha ottenuto solo 9 punti per la categoria A.2 (All. 12 – Verbale n. 18 Valutazione categoria A2 e CV)**

Tutti gli altri candidati con H-index 17 hanno avuto, per la medesima categoria, almeno 11 punti (vedi Carbone, Casoli, Sementa – **All. 13, 14, 15, 16, 17** – CV + schede valutazione come da verbale n. 14 dell'8 aprile 2021 e da verbale n. 21 del 31.05.21); il punteggio inferiore a 11 è stato attribuito solo ai candidati con H-index inferiore a 10.

La motivazione della commissione non permette di capire la ragione di un tale divario (3 punti) tra il ricorrente e i colleghi con pari impatto scientifico in quanto trattasi di una valutazione sintetica tipico del “copia/incolla” e che si differenzia solo per termini di valutazione che vanno da scarso a eccellente.

Inoltre, deve considerarsi che la recente autovalutazione della qualità scientifica della ricerca (VQR 2015 – 2019, Aprile 2021) effettuata dai candidati Andaloro, Briguglio, Brunaccini, D'Urso, Ferraro, Napoli e Sergi evidenzia una qualità scientifica contraddittoria rispetto a quanto decretato dalla commissione (**All.18**) e che i medesimi candidati non avevano raggiunto la soglia minima nel bando 367.180 del 2017 (**All.19**) relativamente alla qualità dei prodotti della ricerca a dimostrazione dell'elevatissimo grado di discrezionalità delle commissioni e del modesto profilo scientifico dei candidati sopra menzionati.



Deve osservarsi che i criteri di valutazione delle pubblicazioni sono stati volutamente livellati al basso al fine di favorire alcuni candidati e consentire loro di superare il primo sbarramento (**All. 20 – messaggio whatsapp del dott. Trocino**).

Sul punto si osservi che, come risulta dalla autovalutazione VQR, i candidati Andaloro, Ferraro e Sergi dimostravano un CV poco rilevante (**vedi All.18**).

La valutazione risulta, dunque, ingiusta ed illegittima per i motivi di cui sopra e per quelli più specifici che seguono:

1) La candidata Andaloro (7 in graduatoria con il punteggio di 87.10), per la stessa categoria, riceve la valutazione “*buono*” (pari a 11 punti) avendo una produzione scientifica 18 articoli, H-Index 11-12, 2 capitoli di libro, 95 report scientifici, 28 atti congressuali e 7 prototipi scientifico-tecnologici (**All.21 - CV Andaloro; All. 22 - Verbale n. 12 – valutazione categoria A2 e CV**).

Dunque, le documentazioni in supporto della candidata Andaloro la collocano senza dubbio, per efficacia ed efficienza, in una posizione subordinata a quella dell’odierno istante specie in riferimento a parametri internazionalmente accettati per la valutazione scientifica degli scienziati.

2) Il candidato Ferraro (4° in graduatoria con il punteggio di 91.00) per la stessa categoria ha ricevuto la valutazione di “*ottimo*” (pari a 13 punti) pur avendo lo stesso H-index del ricorrente ed una produzione scientifica pari a 42 articoli, 4 capitoli, 83 report, 70 atti, 0 prototipi, 0 brevetti (**All.23 - CV Ferraro; All.24 – Verbale n. 17 – valutazione categoria A2 e CV**);

3) Il candidato Bonati (10° in graduatoria con il punteggio di 83.50) per la stessa categoria ha ricevuto la valutazione di “*discreta*” pur avendo un H-index pari a 5 (**All.25 CV BONATI; All.26 – Verbale n. 13 – valutazione categoria A2 e CV**);

4) Il candidato Sergi (12° in graduatoria con il punteggio di 82.90) per la stessa categoria ha ricevuto la valutazione di “*buona*” (pari a 11 punti) pur avendo un H-index



di 13 e presentandosi con una produzione scientifica pari a 22 articoli, 0 capitoli, 85 report, 39 atti, 11 prototipi, 0 brevetti (**All. 27 - CV Sergi; All. 28 – Verbale n. 21 valutazione categoria A2 e CV**).

Già da questi primi raffronti emerge come a parità di produzione scientifica il ricorrente abbia subito un trattamento peggiore rispetto ai colleghi e come, tale trattamento risulti ancor più palese nel raffronto con colleghi con minor produzione scientifica e H-index nettamente inferiori.

Si chiede, dunque, per la categoria A.2 una rivalutazione che tenga conto dei dati effettivi e scientificamente riconosciuti con l'attribuzione del punteggio minimo di 13.

C) Sulla valutazione del curriculum

Il curriculum doveva essere valutato secondo i seguenti criteri: *“La commissione alla luce di quanto previsto dall'articolo 5 comma 9 del Bando assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato che tenga conto, in base a parametri oggettivi, dell'effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti significativi delle conoscenze inter/multidisciplinare dell'ente. La commissione valorizzerà in modo particolare, ma non esaustivo, il conseguimento di ERC Grant, di premi e/o riconoscimenti scientifici nazionali e internazionali di particolare rilevanza e prestigio, la direzione o il coordinamento o la partecipazione con ruoli di responsabilità a progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi nazionali e internazionali, i ruoli di responsabilità scientifica in Istituzione europee o estere”*.

L'analisi puntuale delle valutazioni per la categoria B “Curriculum” presenta errori di valutazione che prendono evidenza dalla comparazione tra i candidati.

Si prenda il caso dell'odierno istante al quale vengono attribuiti le seguenti valutazioni:

“limitata” per la valutazione relativa alle “Responsabilità”;

“molto buona” per la categoria “Partecipazione a progetti”;



“limitata” per la valutazione delle Responsabilità di gestione”;

“molto buona” per la macroarea dei “riconoscimenti, premi e didattica” punti assegnati 11 (**vedi All.12**).

Dal confronto analitico con gli altri candidati si evince una elevatissima discrezionalità con connotazioni di arbitrarietà da parte della commissione.

Alla candidata Andaloro sono state attribuite le seguenti valutazioni sintetiche:

“eccellente” per la valutazione relativa alle “Responsabilità”;

“eccellente” per la categoria “Partecipazione a progetti”;

“ottima” per la valutazione delle Responsabilità di gestione”;

“buona” per la macroarea dei “riconoscimenti, premi e didattica” punti assegnati 23 (**vedi All.22**).

Nel confronto tra i curricula del dott. Lo Faro (**vedi All.2**) e della dottoressa Andaloro (**vedi All. 21**) emerge quanto segue:

Progetti di responsabilità: Andaloro 10 progetti di responsabilità (eccellente) (**vedi CV Andaloro Nr. 153 – 162**)

Lo Faro 11 progetti di responsabilità (limitata) (**vedi CV Lo Faro Nr. 177 – 187**)

Partecipazioni a progetti: Andaloro 6 partecipazioni a progetti (eccellente) (**vedi CV Andaloro Nr. 163 – 168**)

Lo Faro 14 partecipazioni a progetti (molto buona) (**vedi CV Lo Faro Nr. 188 – 201**)

Responsabilità di gestione: Andaloro gestione di un laboratorio + 1 modulo di ricerca (ottima) (**vedi CV Andaloro Nr. 169 – 170**);

Lo Faro gestione di 2 laboratori + 1 ruolo di addetto stampa per ITAE (limitata) (**vedi CV Lo Faro Nr. 202 – 204**)



Didattica e riconoscimenti: Andaloro 3 tesi, 16 gruppi di lavoro, 6 volte membro di commissioni scientifiche per conferenze, 2 premi, 0 invited (buona) (vedi CV Andaloro Nr. 171 – 198);

Lo Faro 2 tesi, 2 abilitazioni, 4 anni cultore + corsi laurea e dottorato, 3 premi, 19 gruppi di lavoro, Chair di organizzazione internazionale, 2 chair di conferenze, 17 invited (molto buona) (vedi CV Lo Faro Nr. 205 – 281).

Emerge chiaramente il divario, a favore del ricorrente, per quanto riguarda la categoria curriculum, eppure la candidata Andaloro ottiene 23 punti a fronte degli 11 riconosciuti al ricorrente (ben 12 punti in più che non trovano giustificazione dal confronto dei due CV).

Si aggiunge che a supporto della propria candidatura, l'Andaloro dichiara di essere coordinatore scientifico per il progetto GREENSHIP, CODICE RBIP065NJ3 (CV Andaloro Nr. 161).

Per quanto riscontrabile su internet il progetto ha come coordinatore l'Antonucci. Per questa categoria di valutazione l'Andaloro ha ricevuto la valutazione di eccellenza a riprova di una stressa commistione di interessi e relazioni tra la stessa e l'Antonucci (**All.29**).

Problemi analoghi si riscontrano anche per i candidati Ferraro, Napoli e Sergi che nel proprio CV (**vedi All. 23, 27; All. 30 CV Napoli**) dichiaravano che:

FERRARO: responsabilità per i progetti CNR per il Mezzogiorno (vedi CV Ferraro Nr. 232) e SUAV (Nr. 231) anziché dichiararne la semplice partecipazione secondo quanto riscontrabile su internet (pag.339) (**All.31**). Invero, la responsabilità di tali progetti è del commissario Antonucci.

Discorso analogo è valido anche per tutti gli altri accordi CNR-MISE vantati dal candidato Ferraro per i quali il coordinamento scientifico fa riferimento al commissario Antonucci. Si aggiunga che il candidato Ferraro vanta una produzione scientifica



riconducibile ai due progetti indicati di appena due articoli ed un report aventi come autore principale il commissario Antonucci (vedi CV Ferraro Nr. 10, 15 e 158).

NAPOLI: responsabilità progetto GREENPORT (vedi CV Napoli, Nr. 153). Per quanto rinvenibile su internet tale progetto è di responsabilità del commissario Antonucci (**All.32**).

SERGI: responsabilità progetto Seaport (vedi CV Sergi, Nr. 200) ma per quanto rinvenibile su internet tale progetto farebbe riferimento al commissario Antonucci (<https://www.unime.it/sites/default/files/CV%2035%20ciclo%20%202compressed%20%281%29%.pdf>, pag.59) (**All.33**).

Ciò è riscontrabile anche nel CV del candidato Napoli (**vedi All. 30, titolo n. 160, pag. 49**)

Deve, inoltre, osservarsi che al candidato Sergi sono stati attribuiti 4 “ottimo” per la valutazione della categoria B “Curriculum” ma la commissione ha attribuito alla valutazione complessiva il giudizio di “eccellente” contravvenendo a quanto stabilito nel verbale n. 2 del 17 aprile 2020.

In merito alla sottocategoria “*didattica e riconoscimenti*” il candidato Frazzica ha ottenuto la valutazione di eccellente presentandosi con 3 anni cultore, 9 tutoraggi, 21 gruppi di lavoro, 8 membro organizzazioni e scientifico conferenze, 1 abilitazione e 3 premi, 6 invited (vedi CV Frazzica, Nr. 275-390 – **All.34**); seppur inferiore tale profilo risulta più simile a quello del ricorrente che per la stessa sottocategoria ha ricevuto il giudizio di “molto buona”.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 5954 del 21.05.21 (**All.35**) si è così espresso in un caso simile a quello che ci occupa: “*Dal confronto tra i giudizi riportati, rispettivamente, da parte ricorrente e dal controinteressato sul menzionato titolo emerge dunque come unico tratto distintivo l'utilizzo dell'avverbio “talvolta” riferito al coordinamento di*



gruppi di ricerca in relazione al ricorrente; il giudizio appare, invece, sostanzialmente coincidente per quanto concerne la partecipazione a gruppi di ricerca.

La differenza desumibile dal tenore letterale del giudizio riportato sembra quindi evocare un dato connesso alla frequenza delle esperienze di coordinamento rispettivamente svolte dai candidati: dalla formulazione dei rispettivi giudizi emerge, a parità di partecipazioni a gruppi di ricerca da parte di entrambi i concorrenti, l'affermata prevalenza delle esperienze di coordinamento svolte dal controinteressato.

In assenza di ulteriori riferimenti di ordine valutativo nell'ambito dei giudizi formulati, l'elemento espressamente indicato quale la maggiore frequenza di esperienze di coordinamento in capo al controinteressato - sembrerebbe porsi alla base della differenza di punteggio attribuito dalla commissione. Il riferito elemento di valutazione riportato nei verbali della procedura selettiva, tuttavia, alla luce degli atti di causa non trova corrispondenza in quanto allegato dai candidati nelle rispettive domande di partecipazione.

Emerge, infatti, dall'esame dei curricula uniti alle domande di partecipazione, che il numero di esperienze di coordinamento indicate dal ricorrente e dal controinteressato è sostanzialmente equivalente pur nella specificità dei compiti di coordinamento svolti da ciascun candidato nell'ambito dei dichiarati gruppi di ricerca che sembra emergere dalle indicazioni sul punto riportate nei rispettivi curricula.

Risulta poi, alla luce dei curricula presentati e dei titoli di allegati, la partecipazione di parte ricorrente a un numero superiore di progetti di ricerca rispetto al controinteressato, avendo il ricorrente dichiarato di aver preso parte a 17 progetti, in quattro dei quali con il ruolo di primary o co-primary investigator e in altri quattro con compiti di coordinamento di una linea di ricerca, mentre il controinteressato ha dichiarato di aver partecipato a 8 progetti di cui quattro con ruolo di coordinamento per le fasi individuate.



Non risulta, quindi, alla luce dei curricula dei candidati, una prevalenza di esperienze di coordinamento in capo al controinteressato né tantomeno una sostanziale equivalenza delle partecipazioni a gruppi di ricerca da parte dei concorrenti.

La censura in esame deve quindi ritenersi, ad avviso del Collegio, fondata sotto il profilo del difetto di istruttoria unitamente alla carenza di motivazione.

*Da un lato, il giudizio riportato nella valutazione comparativa tra i candidati sullo specifico titolo in considerazione - inerente al coordinamento ovvero la partecipazione a progetti di ricerca - posto alla base del differente punteggio attribuito non trova alcuna corrispondenza nel dato fattuale relativo al numero di progetti di ricerca nel cui ambito i candidati, in base a quanto dichiarato nelle rispettive domande di partecipazione, hanno svolto compiti di coordinamento ovvero hanno partecipato, atteggiandosi quindi il difetto di istruttoria inficiante gli atti della procedura selettiva, quanto al profilo in considerazione **in termini di omessa adeguata considerazione di dati fattuali oggettivi.***

Dall'altro lato, non può invocarsi a giustificazione del diverso punteggio assegnato ai candidati una pretesa valutazione di carattere qualitativo ad opera della commissione, non potendo ritenersi il voto numerico assegnato sufficiente a giustificare la differenza di 1,5 punti in favore del controinteressato, in assenza di elementi testuali nell'ambito della formulazione delle rispettivi giudizi da cui evincere ragioni che possano sorreggere, alla luce dei parametri previsti dal bando, una diversa valutazione idonea a giustificare l'attribuzione di un punteggio superiore al controinteressato - delle rispettive posizioni dei candidati alla luce di quanto allegato nelle domande di partecipazione relativamente al suddetto titolo, a fronte del dato fattuale oggettivo rappresentato da un'evidente prevalenza di esperienze dichiarate dal ricorrente”.

Ebbene, nel caso che ci occupa il ricorrente partecipava al concorso presentando, per la categoria A” - come detto – riceveva la valutazione di “discreto” (pari a 9 punti) una dote scientifica di 51 articoli, H-Index 17, 2 capitoli di libro, 45 report scientifici, 46



atti congressuali e 11 prototipi scientifico-tecnologici (**vedi CV allegato alla domanda di partecipazione – All.2**) mentre la candidata Andaloro (a titolo di esempio ma la discrepanza è visibile anche rispetto ad altri candidati) per la stessa categoria, riceve la valutazione “buono” (pari a 11 punti) avendo una produzione scientifica 18 articoli, H-Index 11-12, 2 capitoli di libro, 95 report scientifici, 28 atti congressuali e 7 prototipi scientifico-tecnologici.

A fronte di una situazione che vede il ricorrente avere una produzione scientifica e un H-Index maggiori della candidata Andaloro abbiamo un punteggio assegnato a quest'ultima superiore di ben 2 punti e ciò *a fronte del dato fattuale oggettivo rappresentato da un'evidente prevalenza di esperienze dichiarate dal ricorrente*”.

La discrezionalità ed arbitrarietà dei giudizi risulta anche dall'esame delle seguenti posizioni:

° Allouis Christophe (37° in graduatoria con il punteggio di 74.40) con le valutazioni di “discreta” per la valutazione relativa alle “Responsabilità”, “buona” per la categoria “Partecipazione a progetti”, “molto limitata” per la valutazione delle Responsabilità di gestione” e “buona” per la macroarea dei “riconoscimenti, premi e didattica” punti assegnati 12 (**vedi All.22**). Riceve, dunque, 1 punto in più del ricorrente pur avendo per 3 categorie punteggi inferiori al ricorrente.

° Aloisio Giovanni che con un giudizio nettamente inferiore al ricorrente ottiene lo stesso punteggio (**vedi All.22**).

Per la categoria B) Curriculum al ricorrente dovrebbero essere riconosciuti punti 23.

4) Violazione degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile

All'esito dell'esame della documentazione indicata in atti e delle palesi contraddizioni della commissione giudicatrice occorre soffermarci su alcune circostanze che assumono rilievo nella presente vicenda.



Come noto, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dispone che i componenti della commissione *“presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”*.

Il quadro normativo è stato interessato dall'entrata in vigore dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 che impone a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, intervengono nel procedimento amministrativo, di astenersi in caso di conflitto di interessi.

La giurisprudenza ha delimitato il corretto ambito di applicazione degli artt. 51 e 52 del c.p.c. in riferimento ai componenti delle commissioni di concorso. Sul piano generale è consolidato l'orientamento interpretativo secondo cui le cause di incompatibilità rivestono un carattere tassativo e sfuggono all'applicazione analogica.

Se, quindi, la mera sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidati non è idonea ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente previste, i rapporti personali o professionali assumono rilievo, ai fini dell'obbligo di astensione, quando gli stessi risultino di significato ed intensità tali da far sorgere il SOSPETTO che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali.

La Corte dei Conti, con sentenza n. 352 del 01.10.2019 **(All.36)** si è così pronunciata: *“Le norme vanno quindi coordinate, avendo l'evoluzione giurisprudenziale identificato limiti ulteriori rispetto alle cause tipiche normate dall'art. 51 c.p.c., estendendo il principio di astensione tutte le volte che possa **manifestarsi un sospetto consistente di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento**. Dunque, tutte le volte che sia IPOTIZZABILE un potenziale conflitto di interessi il soggetto giudicante si deve astenere. E il conflitto di interessi può esprimersi*



non solo in termini di grave inimicizia nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare amicizia o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un altro concorrente, in misura tale che possa determinare anche SOLO IL DUBBIO di un sostanziale turbamento o offuscamento del principio di imparzialità.

Pertanto, si è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della commissione esaminatrice, non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali.

Ancora in relazione all'obbligo di astensione, così come recepito dagli articoli 1 e s6 bis della legge n.241 del 1990 è stato chiarito che ciò che deve orientare l'interprete ad un'applicazione ragionevole delle disposizioni in materia, rifuggendo da orientamenti formalistici e riconoscendo invece il giusto valore a quelle situazioni sostanziali suscettibili in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell'imparzialità, oppure da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità percettiva dell'imparzialità di giudizio nei destinatari dell'attività amministrativa e nei terzi. Affinché il rapporto tra commissari e candidato assuma significato e dunque decisiva la circostanza che lo stesso transcendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale in quanto tale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità di interesse di carattere economico in un rapporto personale di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità”.



Il Tar Abruzzo, con sentenza n. 84 del 19.02.2015 si è così pronunciato (**All.37**):

“In via pregiudiziale vanno esaminate le doglianze con le quali la ricorrente ha dedotto che il presidente della Commissione giudicatrice avrebbe dovuto astenersi in quanto la dottoressa M era fidanzata da 5 anni con il proprio figlio e il dottor P operava professionalmente presso lo studio privato del presidente della Commissione sito nel Comune di Francavilla al Mare.

Relativamente alla sussistenza in punto di fatto dei predetti rapporti, la parte ricorrente quanto alla dottoressa M avversato in giudizio delle foto che ritraggono la concorrente con il figlio del presidente della Commissione; mentre si è semplicemente limitata ad affermare, in quanto atto notorio, l'esistenza di rapporti professionali tra il dottor P e lo stesso presidente della Commissione.

Ciò posto, valutate le prove, anche di tipo presuntivo, fornite dalla ricorrente e diffusamente analizzate nelle ultime memorie da questa versate in giudizio, e considerato che è mancata una specifica contestazione ad opera delle parti costituite in ordine all'esistenza dei fatti in questione, la sezione è dell'avviso che possano ragionevolmente ritenersi provati i seguenti fatti:

- a) Che vi sia stata una relazione sentimentale tra il figlio del presidente della commissione di concorso ed una candidata;*
- b) Che un candidato aveva svolto la propria attività lavorativa presso lo studio privato dello stesso presidente.*

Partendo da tali circostanze il problema giuridico che il collegio è nella sostanza chiamata a risolvere è quello volto ad accertare se le predette circostanze imponevano al presidente della commissione di astenersi dal far parte della commissione di concorso. Giova sul punto ricordare che la normativa generale in materia di procedure concorsuali dispone testualmente all'articolo 11 che i componenti della commissione presa visione dell'elenco dei partecipanti sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni



di incompatibilità tra essi e i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Tali articoli del codice di procedura civile dispongono a loro volta ai numeri 1 e 2 che il giudice ha abbia l'obbligo di astenersi se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto e se egli stesso la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori.

Ed in applicazione di tale disposizioni la giurisprudenza, dopo aver premesso il carattere eccezionale di tali norme le rende insuscettibili di interpretazione estensiva e analogica, ha già costantemente chiarito che nel mentre l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e l'esistenza di un legame di subordinazione o di collaborazione scientifica tra i componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 51 c.p.c., ma potrebbero integrare al più un motivo di opportunità, che renderebbe l'astensione facoltativa e non una causa automatica ed obbligatoria di incompatibilità; ben diversamente, ha anche affermato che l'esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico costituisce una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l'obbligo di astensione.

Uguualmente, come di recente affermato, anche l'aver intrattenuto, sia pure in passato, una relazione sentimentale con una candidata costituisce un presupposto non irragionevole per disporre la revoca della nomina di un commissario, in quanto anche tale circostanza è astrattamente idonea ad offuscarne l'immagine di indipendenza di giudizio e di terzietà.

Nel caso di specie, il presidente della commissione, come già detto, aveva dei rapporti con due candidati che per un verso avrebbe dovuto segnalare al Direttore Generale dell'Azienda e peraltro verso gli avrebbero imposto di non presiedere la



commissione di concorso, in ragione dell'esistenza di un sospetto, da ritenersi consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.

L' esistenza, infatti, di un rapporto sentimentale tra una candidata e il proprio figlio e l'esistenza di un rapporto di natura professionale con altro candidato che si svolgeva presso lo studio privato del sanitario in questione facevano certamente sorgere il sospetto in ordine alla trasparenza, obiettività e terzietà del giudizio ed imponevano di certo al presidente della commissione di astenersi dall'incarico.

In accoglimento di tale censura, vanno, pertanto, annullati l'atto di nomina della commissione giudicatrice e tutte le operazioni svolte da tale commissione, nonché l'atto di esclusione della ricorrente dal concorso e l'atto deliberativo finale di approvazione degli atti del concorso”.

Orbene, il commissario Antonucci ed il segretario Trocino, facenti entrambi parte della commissione di valutazione, sono membri in servizio presso l'ITAE e pertanto hanno relazioni lavorative ed extra lavorative con molti dei candidati alla selezione come dimostrano la produzione scientifica e la composizione dei gruppi di ricerca.

Il commissario Antonucci ha relazioni lavorative extra-lavorative con i candidati Andaloro, Briguglio, Brunaccini, D'Urso, Ferraro, Napoli, Sergi. I rapporti professionali sono molto stretti ed assidui come si evince dal grafico allegato al ricorso dal quale si evince che il contributo del dott. Antonucci per 3 dei vincitori è pari al 90% a fronte di un solo 30% per quanto riguarda il ricorrente **(All.38)**.

Dai grafici risulta chiaramente che il dott. Lo Faro ha una percentuale più alta di prodotti peer reviewed ed un basso contributo del commissario Antonucci mentre i vincitori hanno una percentuale bassa di articoli e un forte contributo del commissario.

Inoltre, il commissario Antonucci ha chiaramente dimostrato inimicizia verso l'odierno ricorrente come dimostra la mail del 29.12.2012 **(All.39)**.



In tale email il direttore Gaetano Cacciola, nel fare riferimento all'assunzione del dott. Lo Faro critica la politica di assunzioni del CNR.

In risposta a tale mail il dott. Antonucci scrive: “....*chi ne approfitta prima o poi la paga (spero)*” facendo chiaro riferimento al dott. Lo Faro

Ma non è tutto!

Il Commissario Antonucci ha un rapporto di stretta amicizia con alcuni dei vincitori del concorso.

Come noto, la disciplina della testimonianza indiretta non trova applicazione allorché il dichiarante si riferisca, anziché a un dato appreso da altra persona, a una notizia che in un particolare ambiente costituisca fatto notorio, di cui il dichiarante medesimo sia venuto a conoscenza senza che lo stesso sia in grado di riferire da chi abbia inizialmente ricevuto l'informazione.

Infine, lo stesso commissario Antonucci con una mail indirizzata all'odierno istante chiarisce ancora una volta che è Sua la responsabilità per l'accordo di programma CNR-MiSE contrariamente a quanto vantato dal candidato Ferraro (vedi CV Ferraro Nr. 10, 15 e 158) **(All.40)**.

A questo si aggiunga quanto accaduto con riferimento alla procedura selettiva per primo ricercatore del 2017 con codice 367.180 PR.

A questa selezione ebbero a risultare vincitori, tra gli altri, due strettissime collaboratrici dell'Antonucci, rispondenti ai nominativi di Stefania Siracusano e Alessandra Di Blasi. Sempre per la stessa selezione ebbero a presentarsi anche i candidati Ferraro e Andaloro che non superarono neanche la prima fase selettiva.

L'odierno istante ha fatto richiesta di accesso agli atti e CV per tutti i candidati alla selezione sopra specificata; l'amministrazione ha accordato i CV dei soli candidati ammessi al colloquio **(All.41)**.



Da una comparazione effettuata sul CV della candidata Siracusano, si legge ancora una volta che nel periodo di riferimento la responsabilità per l'accordo di programma CNR-MiSE era dell'Antonucci e non avrebbe potuto essere vantato dal candidato Ferraro (vedi CV Ferraro Nr. 210, 212, 213, 216, 221, 229) come pure il progetto GREENSHIP era di responsabilità dell'Antonucci contrariamente a quanto vantato da (CV Andaloro Nr. 161). **(All.42)**.

Ma le anomalie non finiscono qui!

Ancor più sorprendente è stato riscontrare una contemporanea responsabilità progettuale per due candidati, entrambi strettamente legati all'Antonucci, che sono risultati vincitori di due selezioni diverse (a distanza di tre anni l'uno dall'altra). Nel CV della dott.ssa Di Blasi **(All.43)** è riportata la responsabilità scientifica per il progetto AdP CNR-MiSE (PAR 2013-2014) ugualmente a quanto vantato dal candidato Ferraro (vedi CV Ferraro n. 221 – All. 23).

Per le ragioni sopra esposte il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato propone

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Affinché il Giudice del lavoro, in esito agli adempimenti di rito Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- a) annullare la graduatoria del concorso in oggetto e ogni altro atto presupposto e/o conseguente per le ragioni di cui in premessa
- b) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio dovuto in seguito al riesame dei titoli contestati con l'attribuzione minima di ulteriori punti 16;



c) condannare di conseguenza la convenuta amministrazione alla riformulazione della graduatoria con l'inserimento del ricorrente tra i vincitori con decorrenza 1° gennaio 2021;

d) condannare la convenuta amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2021 alla data della sentenza;

e) dichiarare l'illegittimità del comportamento della convenuta amministrazione.

f) decurtarsi il punteggio attribuito ai candidati Andaloro, Napoli e Sergi per la responsabilità di progetti erroneamente indicata e valutata ma attribuibile al commissario Antonucci;

g) con ogni conseguenza di legge in merito alle eventualmente accertate false dichiarazioni;

h) con ogni conseguenza di legge in merito all'eventualmente accertato comportamento dei commissari non ispirato ai principi di buona fede e buon andamento della pubblica amministrazione;

l) condannarsi la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

Vero che è fatto notorio all'interno dell'Istituto che tra il commissario Antonucci e alcuni dei vincitori vi sia un rapporto di stretta collaborazione professionale oltre che di stretta amicizia?

Si indicano a testi i sig.ri: Fabio Matera, residente in via Scammacca n. 5 – 95028 Valverde e domiciliato in via Galermo n. 105 – 95123 Catania e Salvatore Vasta, residente in via IV novembre n. 138B – Aci Catena.

Si dichiara, altresì, come disposto dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice civile così come debitamente novellato dal Decreto-legge n. 98 del 2011



convertito con modificazione, dalla Legge n. 111 del 2011 che il valore del presente procedimento è indeterminabile. Contributo unificato euro 259,00.

Si depositano i documenti indicati in atto.

Roma, 11.07.2022

Avv. Elena De Bacci

Mandato

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado dell'instaurando giudizio, l'Avv. Elena De Bacci, conferendole ogni più ampia facoltà anche per eventuali gravami, atti esecutivi e conseguenti, nonché per transigere, conciliare, quietanzare e farsi sostituire da altri legali, in relazione al presente giudizio, con promessa "de rato et valido" conferendo nel contempo, autorizzazione al trattamento dei propri dati sensibili, e ciò ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Elena De Bacci sito in Via Vetulonia n. 39a 00183 – Roma.

Vera la firma

